



Briona
Via Solaroli 11
Tel. 0321 826080



Caltignaga
Via Roma 16
Tel. 0321 652114



Fara Novarese
Pz. Libertà 20
Tel. 0321 829261



UNIONE NOVARESE 2000
Briona * Caltignaga * Fara Novarese

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE AGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI, CIRCHI E SIMILI

ART. 1 - FINALITA'

- 1 Il presente Regolamento disciplina l'attività di spettacolo viaggiante sui territori dei Comuni appartenenti all'Unione Novarese 2000.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1 Le concessioni degli spazi ed aree pubbliche per l'installazione, sia ricorrente che occasionale, di attività dello spettacolo viaggiante sono effettuate in applicazione della seguente normativa:
 - Legge 18.03.1968, n. 337;
 - D.M. Interno 19.08.1996;
 - D.M. Interno 18.05.2007;

ART. 3 - FORMAZIONE DEI PARCHI E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

- 1 La formazione dei parchi e l'individuazione degli spazi ed aree pubbliche che possono essere destinate, annualmente, all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante anche giornalieri, viene effettuata a seguito di deliberazione della G.C. di ciascun Comune interessato. Nella deliberazione dovranno essere inserite le seguenti prescrizioni:
 - Luogo (pubblica via, piazza, spazio pubblico) ove sarà possibile insediarsi uno spettacolo viaggiante;
 - Metratura massima occupabile riferita al luogo precedentemente individuato;
 - Tipologia delle attrazioni che potranno insediarsi nel luogo predetto;
 - Tempi di permanenza dell'attrazione;
 - Tempi di permanenza del personale addetto alle citate attrazioni con propri mezzi sia prima che dopo il periodo di permanenza dell'attrazione;
 - Luoghi ove i mezzi del personale addetto possono stazionare per il periodo autorizzato.

ART. 4 - ATTRAZIONI O PARCHI SU AREE PRIVATE

- 1 Può essere autorizzata da parte della G.C. la costituzione di parchi o la concessione di singole attrazioni su aree o strutture private a condizione che gli stessi non siano direttamente concorrenziali con quelli preesistenti su area pubblica, nel qual caso gli ultimi godranno di precedenza rispetto ai primi. I parchi su aree private sono messi a calendario analogamente a quelli su aree pubbliche. Il richiedente deve documentare la disponibilità dell'area e/o struttura in cui dovrà posizionare la propria attrazione.

ART. 5 - DOMANDE PER L'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

- 1 Gli esercenti le imprese di spettacoli viaggianti che intendono installarsi con le loro attrazioni sulle aree a ciò destinate, devono rivolgere istanza in carta legale, presentandola direttamente o trasmettendola con raccomandata al Comando di

Polizia Locale dell'Unione Novarese 2000, che procederà al protocollo della stessa ed al controllo della documentazione allegata.

L'istanza deve contenere:

- a) Le generalità complete del richiedente (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico ed altro recapito) presso il quale potrà essere inviata la corrispondenza, se diverso dal luogo di residenza;
- b) La denominazione precisa e la categoria dell'attrazione da installarsi, risultante dall'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, come da elenco ministeriale;
- c) Le dimensioni dell'attrazione da installarsi, completa di eventuale vano cassa e altre attrezzature complementari;
- d) Indicazione dell'area e del periodo di svolgimento degli spettacoli;
- e) Numero e dimensione dei mezzi a disposizione del personale addetto con specificata la data di arrivo e partenza.

Il Comando di Polizia Locale predisporrà idonea modulistica a corredo del presente regolamento da utilizzare per la richiesta di autorizzazione.

- 2 Alla domanda devono essere allegati:
 - a) copia dell'autorizzazione comunale di esercizio, valida per l'anno in corso, rilasciata dal Comune di residenza;
 - b) copia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione;
 - c) attestazione comprovante il rilascio del codice identificativo;
 - d) copia autenticata del collaudo annuale dell'attrazione;
 - e) eventuale documentazione comprovante la disponibilità dell'area e/o struttura privata in cui si svolge l'attività ed il periodo per cui è valida detta disponibilità;
 - f) nr. 1 marca da bollo da utilizzarsi per il rilascio dell'autorizzazione;
 - g) dichiarazione di responsabilità debitamente compilata e firmata dal titolare;
 - h) copia di valido documento di identità se l'istanza non è sottoscritta di fronte all'addetto del Comune.
- 3 Le domande dovranno essere presentate complete e corredate da tutti i documenti richiesti in allegato entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio dell'attività di spettacolo viaggiante. Nel caso di presentazione incompleta verrà trasmesso avvio di procedimento con la richiesta di integrazione degli eventuali documenti mancanti, di precisazioni od integrazioni. Il termine ultimo di presentazione di quanto richiesto dovrà ritenersi entro e non oltre giorni dieci dal ricevimento dell'avvio del procedimento trasmesso in raccomandata A.R.
- 4 All'inottemperanza dei termini sopra citati comporterà il mancato accoglimento della domanda con conseguente diniego dell'autorizzazione.
- 5 Per la data fa fede il timbro postale di spedizione ovvero il protocollo di arrivo in caso di consegna diretta.
- 6 Ogni esercente può richiedere l'autorizzazione ad installare più attrazioni con la stessa domanda, purché riferite allo stesso evento o alla stessa manifestazione.

Le domande sono istruite secondo l'ordine di arrivo all'ufficio del Comando di Polizia Locale dell'Unione Novarese 2000.

- 7 Nel corso dell'istruttoria non possono essere cambiate dal richiedente le attrazioni indicate nell'istanza con altre di diversa tipologia e dimensione e il luogo indicato per il posizionamento non può essere variato.
- 8 In caso di rinuncia del richiedente, questo non può segnalare o farsi sostituire da altri soggetti.

ART. 6 - DINIEGO

- 1 Nei casi in cui l'istanza non sia accoglibile, il provvedimento di diniego dovrà essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, secondo le modalità previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii.
- 2 La domanda verrà respinta nei casi in cui tramite l'Ufficio tributi dell'Unione Novarese 2000 si è potuto accertare che la ditta o la persona richiedente non ha proceduto al versamento della Tassa occupazione Suolo Pubblico anche di un solo anno precedente a quello della richiesta.

ART. 7 - CAUZIONE

- 1 La consegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su suolo pubblico è subordinata all'esibizione di ricevuta di versamento di una cauzione provvisoria a garanzia degli obblighi assunti e a copertura di eventuali danni al suolo e alle infrastrutture per ogni attrazione, che verrà rilasciata dal Comando di Polizia Locale dell'Unione Novarese 2000 secondo il seguente prospetto:
 - euro 100,00 per le attrazioni posizionate a seguito di feste patronali, ricorrenze particolari, manifestazioni a carattere locale durante le quali vi è la presenza di più attrazioni;
 - euro 50,00 per le attrazioni singole posizionate per aventi giornalieri.
- 2 Il richiedente, prima del posizionamento, è tenuto a verificare l'area in concessione e a segnalare all'Amministrazione eventuali anomalie riscontrate;
- 3 Entro tre giorni dalla chiusura del parco o alla rimozione della singola attrazione deve essere effettuato apposito sopralluogo da un incaricato dell'Amministrazione onde verificare lo stato di idoneità e pulizia dell'area. L'esito positivo di tale sopralluogo comporta la restituzione della cauzione.

ART. 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- 1 In caso di impossibilità a gestire la propria attrazione il titolare dell'autorizzazione può chiedere di essere rappresentato nell'esercizio secondo le forme previste dalla vigente normativa. Il rappresentante, se autorizzato, opera in nome e per conto del titolare.

- 2 E' ammessa la presenza di componenti del nucleo familiare del titolare o dipendenti regolarmente assunti.
- 3 I nominativi di tali collaboratori devono essere segnalati preventivamente al Comando di Polizia Locale dell'Unione Novarese 2000 all'atto della domanda di partecipazione.
- 4 I concessionari di singole aree o le Ditte partecipanti a parchi devono provvedere, durante tutto il periodo di attività, alla pulizia della zona occupata. Al termine dell'occupazione devono provvedere alla pulizia finale dell'area e alla rimozione dei rifiuti anche attivando apposito contratto con unica impresa di pulizia pubblica o privata.
- 5 L'uso di apparecchiature foniche e da imbonimento (salvo i casi di assoluto divieto ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione) è autorizzato secondo i limiti imposti dalla Legge e dai Regolamenti. Vengono in ogni modo sempre autorizzati gli annunci microfonici di servizio, moderatamente amplificati, tesi a garantire l'incolumità del pubblico.
- 6 In caso di guasto o malfunzionamento dal quale può essere pregiudicata la sicurezza di persone o cose, l'attrazione può essere sostituita da altra di pari tipologia.

ART. 9 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

- 1 I posteggi o le collocazioni nelle aree previste sono scelte con accordo tra le Ditte che hanno inoltrato domanda per la partecipazione a parchi o manifestazioni.
- 2 In caso di mancato accordo, i posteggi saranno assegnati secondo il numero di presenze ottenute durante tale tipo di manifestazione;
- 3 Nel caso di presenze uguali, verrà presa in considerazione la data di presentazione delle domande;
- 4 In caso di uguale data di presentazione delle domande verrà presa in considerazione l'impresa con maggiore anzianità d'iscrizione alla C.C.I.A.A.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'ESERCENTE DURANTE L'ATTIVITA'

- 1 Durante l'orario di apertura dell'attrazione al pubblico il titolare deve tenere a disposizione, all'interno dell'attrazione, per i controlli degli Organi di Vigilanza, la seguente documentazione:
 - autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico;
 - autorizzazione per l'esercizio o autorizzazione commerciale e, se del caso, autorizzazione, D.I.A. o S.C.I.A. sanitaria;
 - documento di riconoscimento dell'esercente o del suo sostituto presente nell'esercizio;

- copia della certificazione di corretto montaggio, nei casi previsti e riportati sull'autorizzazione di esercizio.

ART. 11 - COMPLESSI CIRCENSI E SIMILI

- 1 Per complessi circensi e simili, ai fini del presente regolamento, si intendono le attività spettacolari ed i trattenimenti previsti dalla legge 337/1968 e ss.mm.ii.
- 2 La presentazione delle domande e l'esercizio dell'attività seguono le modalità previste dai precedenti articoli.
- 3 L'esercizio dei complessi circensi è limitato alle attività che non comprendono l'uso degli animali.
- 4 Le esibizioni moto-auto acrobatiche e similari sono di norma vietate all'interno del centro abitato. L'Amministrazione, caso per caso, può eventualmente autorizzarne lo svolgimento in zone ed aree esterne.

ART. 12 - CAROVANE E CARRIAGGI

1. La sistemazione delle carovane di abitazione e degli altri mezzi avviene nel luogo e secondo le disposizioni indicate dalle Amministrazioni Comunali così come previsto dal precedente art. 3. I concessionari di singole aree o le Ditte partecipanti devono provvedere, durante tutto il periodo di attività, alla pulizia della zona occupata. Al termine dell'occupazione devono provvedere alla pulizia finale dell'area e alla rimozione dei rifiuti.
2. Come già previsto per l'art. 7 comma 3° del presente regolamento entro tre giorni dallo spostamento delle singole carovane deve essere effettuato apposito sopralluogo da un incaricato dell'Amministrazione onde verificare lo stato di idoneità e pulizia dell'area. L'esito positivo di tale sopralluogo comporta la restituzione della cauzione.

ART. 13 - BANCHI E PADIGLIONI DOLCIARI

1. I banchi ed i padiglioni dolciari sono considerati attività complementari. Possono essere inseriti nell'area prevista per l'installazione delle attrazioni o nelle immediate adiacenze. Essi rispettano tutte le norme del presente regolamento, oltre alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di commercio su aree pubbliche.
2. Alle domande, che devono essere redatte in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del presente regolamento, devono essere allegate copie di:
 - autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
 - autorizzazione, D.I.A. o S.C.I.A. sanitaria relativa all'auto banco e/o padiglione.

ART. 14 - SANZIONI

- 1 Le violazioni al presente regolamento, ferme restando le sanzioni previste dal T.U.L.P.S., comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 15 - NORME FINALI

- 1 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla vigente normativa.

SOMMARIO

ART. 1 -	FINALITA'	2
ART. 2 -	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
ART. 3 -	FORMAZIONE DEI PARCHI E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE	2
ART. 4 -	ATTRAZIONI O PARCHI SU AREE PRIVATE	2
ART. 5 -	DOMANDE PER L'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	2
ART. 6 -	DINIEGO	4
ART. 7 -	CAUZIONE	4
ART. 8 -	ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	4
ART. 9 -	ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	5
ART. 10 -	OBBLIGHI DELL'ESERCENTE DURANTE L'ATTIVITA'	5
ART. 11 -	COMPLESSI CIRCENSI E SIMILI.....	6
ART. 12 -	CAROVANE E CARRIAGGI.....	6
ART. 13 -	BANCHI E PADIGLIONI DOLCIARI.....	6
ART. 14 -	SANZIONI.....	7
ART. 15 -	NORME FINALI	7